

N. R.G. 910/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
sezione lavoro 1° grado

Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa [REDACTED], quale Giudice del lavoro, all'udienza del 13/11/2018 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.

nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 910 del Ruolo Generale dell'anno 2017 vertente tra

[REDACTED]
Ricorrente – Opponente

Rappresentata e difesa dell'avv. Roberto Viola

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE successore universale di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore

Rappresentata e difesa dell'avv. [REDACTED] **Resistente - Opposto**

E

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-, in persona del legale rappresentante p.t.,

Resistente - Opposto

rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

OGGETTO: Opposizione a Cartelle di Pagamento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,

1. Annulla le cartelle n. 097 2010 0002904607, n. 097 2010 0134698139 e n. 097 2010 0186232166 e dichiara che nulla è dovuto da Felice Raffaella all'INPS in relazione ai



predetti titoli, in quanto il credito contributivo, pari a complessivi € 3.297,40, è estinto per prescrizione.

2. Compensa le spese processuali tra il ricorrente e l'INPS.
3. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione a rimborsare a [REDACTED] spese di lite, che liquida in € 990,00, oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se dichiara antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato alle controparti, [REDACTED] adisce il Tribunale di Velletri e deduce che, a seguito di un controllo espletato presso gli uffici della società EQUITALIA S.P.A., è venuta a conoscenza della sussistenza di iscrizioni a ruolo a proprio carico, ed in particolare delle cartelle di pagamento: n. 097 2010 0002904607 emessa dall'INPS sede territoriale di Pomezia per contributi IVS 2009 e somme aggiuntive dell'importo complessivo di € 1.119,74; n. 097 2010 0134698139 emessa dall'INPS sede territoriale di Pomezia per contributi IVS 2010 e somme aggiuntive dell'importo complessivo di € 1.106,59; n. 097 2010 0186232166 emessa dall'INPS sede territoriale di Pomezia per contributi IVS 2010 e somme aggiuntive dell'importo complessivo di € 1.071,07, mai validamente comunicategli, per cui spiega opposizione, chiedendo dichiararsi la prescrizione del credito INPS.

Allega documentazione.

L'INPS si costituisce in giudizio, eccepisce, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel merito chiede il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

Allega documentazione.

All'udienza del 26.10.2017, questo giudicante disponeva l'interruzione del giudizio. Ed infatti, a norma dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla l. n. 225 del 2016, *"a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato[che] dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3 [che] Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e*



delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [che] la Agenzia delle Entrate Riscossione (ente pubblico economico) subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società sciolte ed indica l'indirizzo PEC del nuovo Ente "anche ai fini delle comunicazioni/notificazioni di cancelleria e dell'allineamento del Registro PP.AA.

La scrivente, aderendo all'impostazione secondo cui l'estinzione di un soggetto giuridico (come la morte di una persona fisica) che sia parte nel processo, con l'effetto della perdita della capacità processuale, è causa tipica e ordinaria di interruzione del processo, tenuto, altresì, conto del fatto che, nel caso specifico, si poneva la necessità di consentire alla parte colpita dall'evento interruttivo di un seppur breve periodo di tempo per inventariare le cause pendenti e decidere se continuarle o abbandonarle, e considerato, infine, che una società per azioni non può certo trasformarsi in un ente pubblico economico, riteneva di doversi escludere una vicenda evolutiva di un medesimo soggetto, per cui disponeva l'interruzione del giudizio.

Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce tardivamente in giudizio in data 12.11.2018 e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza.

Allega documentazione.

Giova premettere che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, di recente riaffermato con la sentenza n. 708/2016, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata dal concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente all'Istituto della Previdenza, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria.

L'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece, intendersi come mera *denuntiatio litis*, che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario (anche Cass. 12 maggio 2008, n. 11687; Cass. 11 novembre 2014, n. 23984).

Diversamente, il concessionario è legittimato passivo, oltre che litisconsorte necessario, nel caso in cui nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi (Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; Cass. 20 novembre 2007, n. 24154).

Pertanto, nei giudizi promossi per far valere la prescrizione del credito contributivo, occorre citare sia il concessionario per la riscossione, sia l'Ente impositore, sussistendo il litisconsorzio



necessario.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato dall'INPS è quindi infondata e va rigettata.

La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, veniva decisa dando lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..

L'opposizione è fondata e va accolta.

Osserva questo giudicante, quanto all'autonoma impugnabilità dell'estratto del ruolo, che le S.U. della Cassazione, con la sentenza n. 19704/2015, chiamate a superare il contrasto insorto tra le sezioni semplici sulla questione relativa alla configurabilità dell'interesse ad agire in ipotesi di opposizione proposta sulla base di semplici "estratti di ruolo" (in senso positivo, si veda Cass. Sez. VI-5, 3 febbraio 2014 n° 2248; *contra*, Cass. Sez. V, 15 marzo 2013 n° 6610), hanno affermato che: *"Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione"*.

Inoltre, dalla citata sentenza delle S.U. n. 19704/2015, si desume che, qualora il ricorrente sia venuto a conoscenza della cartella di pagamento/avviso di addebito attraverso la consegna dell'estratto del ruolo richiesto al concessionario per la riscossione dei crediti INPS di sua iniziativa, e non già a mezzo della notifica di un successivo atto dell'esecuzione (ad es. intimazione di pagamento, preavviso di fermo ecc.), si verte, in ogni caso, nell'ipotesi di cui all'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), e non in quella di cui all'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi).

Ebbene nel caso che ci occupa la Felici non propone opposizione all'estratto del ruolo, bensì a tre cartelle di pagamento, di cui afferma essere venuta a conoscenza attraverso la consegna dei ruoli medesimi.

Ciò detto, è utile precisare, che, considerato che la ricorrente lamenta, in via esclusiva, la



prescrizione del credito INPS sopravvenuta alla asserita notifica delle cartelle di pagamento, si verte, in ogni caso, nell'ipotesi di cui all'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), con le forme del rito del lavoro (art. 618-bis c.p.c.), non soggetta a termini per la sua proposizione.

L'opposizione, quindi, non è soggetta ai termini di decadenza di cui agli artt. 24 e 27 del d.lgs. 46/1999 a norma dei quali, tutte le doglianze sul merito della pretesa creditoria e/o la prescrizione antecedente alla formazione del ruolo, devono essere fatti valere entro 40 giorni dalla data di notifica del titolo esecutivo (che si identifica nella cartella), mentre quelle sui vizi formali (compresa l'omessa notifica), devono essere fatte valere entro 20 giorni sempre a decorrere dalla data di notifica della cartella medesima.

Ed infatti, è pacifico, nella giurisprudenza di merito e legittimità, che anche dopo la notifica dei titoli, il debitore può sempre disporre del rimedio dell'opposizione all'esecuzione qualora viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo.

Peraltro, la S.C. di Cassazione afferma che, se nel giudizio di opposizione, ancorché tardivamente introdotto, viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, tale fatto deve essere rilevato anche d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti. (*Ex multis* Cass. Sez. L, n. 6340/2005: *"Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio"*).

E', quindi, evidente che la ricorrente ha validamente proposto azione al fine di far accertare la sopravvenuta insussistenza del diritto dell'INPS di agire esecutivamente.

Venendo, quindi al merito del ricorso, si evidenzia che l'INPS, stante la mancata costituzione del concessionario per la riscossione, all'udienza del 21.06.2018 chiedeva emettersi ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avente a oggetto i documenti relativi alla notifica delle cartelle e degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione.

La richiesta non veniva accolta.

Ed infatti, con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione adottati dal concessionario per la riscossione successivamente alla notifica delle cartelle opposte, va considerato che nella memoria difensiva dell'Ente non è stata dedotta (se non in via del tutto ipotetica e astratta) la presenza di tali atti. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere *"la specifica indicazione dei documenti e la precisazione del contenuto degli stessi"* e ciò per dimostrare la loro utilità a provare il fatto controverso.

Inoltre, l'ordine di esibizione deve essere *"utile in via diretta ed immediata"* all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini *"meramente esplorativi"*,



ossia tesi a verificare se i documenti eventualmente supportino la tesi difensiva attorea.

Né, a giudizio della scrivente, sussistevano i presupposti per fare utilmente ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., –che consente al giudice di primo grado di disporre d'ufficio qualsiasi mezzo istruttorio fuori dei limiti stabiliti dal codice civile (ad eccezione del giuramento decisorio)-, poiché la “prova nuova” disposta d'ufficio deve essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già obbiettivamente presenti nel processo (Cass. civ. Sez. lavoro, 05-11- 2012, n. 18924).

Il potere istruttorio del giudice, ha quindi, essenzialmente, funzione integrativa dell'attività istruttoria già compiuta dalle parti, per cui può essere esercitato solo quando nella causa sono già presenti significativi dati e spunti di indagine (Cass. civ., sez. lav., 12/02/1997, n. 1304; Id., 29/09/2016, n. 19305). Coerentemente, non sussiste il dovere del giudice di attivarsi, ove vi sia totale mancanza di prove dipendente proprio dalla tardiva costituzione di una parte con conseguente inutilizzabilità del materiale probatorio dalla stessa offerto, potendo solo colmare eventuali lacune delle risultanze di causa.

Né infine, rileva la natura di eccezione in senso lato dell'eccezione di interruzione della prescrizione, rilevabile come tale d'ufficio, posto che anche sotto tale profilo la rilevabilità d'ufficio è subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo (in tal senso cfr., tra le altre, Cass. 25213/2009, Cass. 16542/2010, Cass. 2420/2013 e da ultimo, Cass. 17.05.2016 n. 10095).

Diversamente, sussistevano, in astratto, i presupposti di cui all'art. 421 c.p.c. per disporre d'ufficio l'acquisizione degli atti relativi alla notifica delle cartelle opposte, in quanto dagli estratti del ruolo ritualmente acquisiti al processo, risulta indicata la data della presunta notifica delle stesse. Purtroppo, in concreto, tale attività non avrebbe avuto alcuna utilità, considerato che la cartella n. 097 2010 0002904607 risulta notificata in data 24.02.2010, la cartella n. 097 2010 0134698139 risulta notificata in data 28.06.2010, e la cartella n. 097 2010 0186232166 risulta notificata in data 16.04.2011.

Le considerazioni innanzi espresse sulla mancanza dei presupposti per dare corso all'integrazione probatoria d'ufficio, valgono in relazione alla richiesta avanzata all'odierna udienza dai procuratori delle parti resistenti, alla luce della tardività della costituzione dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione in quanto, essendo pacifico che tali documenti non possono essere ritualmente acquisiti al processo stante la decadenza prevista dall'art. 416, comma 2 c.p.c., l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione (nello specifico tre avvisi d'intimazione di pagamento) non risulta da nessuna allegazione e/o prova ritualmente acquisite o acquisibili al processo.

Ne consegue che, dalla notifica di ciascuna cartella al momento in cui la ricorrente è venuta a conoscenza dei crediti INPS attraverso la consultazione dell'estratto dei ruoli (2.01.2017), sono trascorsi più di 5 anni.

Ed infatti, in proposito, l'art. 3, co. 9 e 10, della legge 335/1995 dispone: *“Le contribuzioni di*



previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso".

Né è condivisibile l'impostazione secondo cui, nei casi di prescrizione maturata successivamente alla notifica di cartella non opposta nel termine di 40 giorni, opera il diverso termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2953 c.c., come sostenuto da una parte, invero minoritaria, della giurisprudenza di legittimità e di merito, che applica, per analogia, i principi valevoli in materia di *actio iudicati* senza tenere conto della diversa natura dei "titoli" che vengono in considerazione: uno di formazione giudiziale, l'altro formato direttamente e unilateralmente dall'ente previdenziale/creditore.

Sul punto, infatti, sono intervenute da ultimo le S.U. della Cassazione (sentenza n. 23397/2016) affermando che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell'Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell'atto originario): tale circostanza non determina "anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve [...] in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.". La trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del "titolo giudiziale divenuto definitivo" (sentenza o decreto ingiuntivo); per esempio, la cartella esattoriale, l'avviso di addebito dell'Inps e l'avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria costituiscono – per propria natura incontrovertibile – semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

In definitiva, i crediti INPS riportati nei predetti titoli, pari a complessivi € 3.297,40 vanno dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

L'opposizione è, quindi, sotto tale profilo, fondata e merita accoglimento.



Le spese di lite tra l'Agenda delle Entrate Riscossione e il ricorrente seguono la soccombenza, e vengono liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..

I motivi di accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese tra il ricorrente e l'INPS.

Velletri, 13 novembre 2018

Il Giudice del Lavoro

[Redacted signature]

